



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/LEG/cr

Roma, 2 aprile 2021

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Salerno  
Via Roma, n. 39  
84121 Salerno**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 58/2021 – Destinatari notifica provvedimento di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale*

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 4351 del 25/03/2021) si chiede di conoscere a quali Enti notificare, oltre che all'interessato, la comunicazione del provvedimento di sospensione dall'Albo, deliberata dal Consiglio dell'Ordine, per mancanza di domicilio digitale in applicazione dell'art. 37 del Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che l'art. 37, comma 1, lett. e) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel senso che lo stesso ora dispone che: *"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o all'elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi"*.

Con nota del 13 novembre 2020, allegata alla Informativa del Consiglio Nazionale n. 143/2020, il Ministero della Giustizia ha ulteriormente ribadito quanto già indicato in precedenza, con nota del 17 settembre 2020, precisando: *"Che la sospensione di cui all'art. 37, comma 1, lett. e) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 sia ontologicamente diversa dalla sospensione dall'esercizio professionale prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 139/05 quale una delle possibili sanzioni disciplinari, è confermato dal fatto che quest'ultima non può avere una durata superiore ai due anni, mentre la prima è potenzialmente senza limiti di durata, essendo unicamente connessa alla comunicazione del domicilio digitale. Allora, mentre la sospensione disciplinare deve necessariamente avere una durata temporale, commisurata alla gravità della sanzione, la sospensione disposta a seguito della mancata comunicazione del domicilio digitale non può avere alcuna durata predeterminata, essendo esclusivamente rimessa all'iniziativa dell'interessato."*

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

*Deve confermarsi pertanto la natura amministrativa del procedimento di sospensione regolato dal comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, "rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento", come già precisato nella nota prot. DAG n. 144610.U del 17 settembre 2020, applicabile, di conseguenza, anche all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".*

Premesso quanto sopra, attesa la natura meramente amministrativa del procedimento di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale,<sup>1</sup> si osserva che la norma di riferimento, applicabile al caso di specie, è la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti del procedimento, nonché le norme dell'Ordinamento professionale, ove applicabili, con riguardo ai procedimenti amministrativi posti in essere dagli Ordini territoriali in materia di iscrizione, trasferimento, e cancellazione dall'albo.

Si precisa, infatti, che il comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 nulla dispone in merito ai soggetti ai quali deve essere notificato il provvedimento amministrativo di sospensione, e che il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale non può essere applicabile, neppure in via analogica, a tale fattispecie, dal momento che, per i motivi sopra esposti, è stata esclusa la natura disciplinare del provvedimento di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale.

In merito alla notifica ai destinatari del provvedimento, si ritiene che la delibera motivata<sup>2</sup>, con la quale è stato assunto il provvedimento, debba essere notificata nei confronti dei soggetti aventi titolo, ovvero all'interessato e al pubblico ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine territoriale che ha emesso il provvedimento. Si precisa inoltre che il Consiglio dell'Ordine dovrà pubblicare nell'Albo presente sul sito Internet dell'Ordine territoriale, a tutela dei terzi, lo stato di sospenso dell'iscritto, atteso che il professionista attinto dal provvedimento rimarrà sospenso dall'esercizio professionale fino a quando non darà comunicazione del proprio domicilio digitale all'Ordine di appartenenza.

Con i migliori saluti

Massimo Miani



---

<sup>1</sup> Anche i procedimenti disciplinari hanno natura amministrativa, ma sono svolti dai Consigli di Disciplina territoriali, ai quali è stata attribuita in via esclusiva la funzione disciplinare territoriale, ex art. 8 del DPR n. 137/2012.

<sup>2</sup> I provvedimenti amministrativi debbono essere motivati, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3 della L. n. 241/1990.